

della riunione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Ledro Bcc Società cooperativa, tenutasi lunedì 6 maggio 2019

... omissis ...

4. Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

Il Direttore ricorda la delibera assunta durante la precedente riunione, di seguito riportata:

“Il Regolamento - redatto ai sensi della disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia - è suddiviso in due sezioni:

- i. procedure deliberative di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati;
- ii. politiche dei controlli interni al fine di disciplinare gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative.

Con la finalità di sottoporre al Collegio Sindacale e alla Commissione degli Amministratori Indipendenti la valutazione del Regolamento, per l'acquisizione del loro parere vincolante, il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di definire eventuali procedure e soglie individuali in coerenza con le previsioni del Regolamento con la delibera quadro per l'individuazione delle condizioni economiche delle “Operazioni ordinarie” standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore di soggetti collegati; la determinazione dell'importo per la definizione delle c.d. operazioni di importo esiguo, come viene di seguito illustrato.

1. MODALITA' DI RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO.

Nella formulazione dei pareri citati, il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Collegio sindacale si potranno avvalere delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze. In particolare:

- la Funzione Compliance ha verificato la conformità delle procedure e delle politiche alle finalità e contenuti della normativa di riferimento (cfr. parere allegato);
- la Funzione di Risk Management ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo e delle Banche Affiliate, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo (cfr. parere allegato)

La Cassa Rurale di Ledro, come tutte le Banche Affiliate, è tenuta a recepire il Regolamento con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante dei rispettivi amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, definendo eventuali procedure e soglie individuali in coerenza con le previsioni ivi formulate.

La Cassa Rurale di Ledro, come ciascuna Banca Affiliata, pubblicherà il Regolamento sul proprio sito internet e ne comunicherà l'adozione all'Assemblea dei soci, tenendolo a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

2. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Ai sensi della disciplina dei Soggetti Collegati, la Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle Società del Gruppo, istituendo ed aggiornando un registro dei Soggetti Collegati del Gruppo.

Per l'applicazione della disciplina a livello individuale, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo fanno riferimento al perimetro unico dei Soggetti Collegati di Gruppo.

Per una corretta applicazione della normativa, è necessario che la Cassa Rurale di Ledro, come ciascuna Banca Affiliata, alimenti il registro secondo le istruzioni fornite nell'allegato “Linee Guida Soggetti Collegati”, limitandosi a censire esclusivamente i soggetti ivi indicati.

Per procedere all'identificazione e al censimento dei Soggetti Collegati, la Cassa Rurale di Ledro, come ciascuna Banca Affiliata, fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali provider esterni.

La Cassa Rurale di Ledro, come ciascuna Banca Affiliata, predispone ed invia ad ogni Parte Correlata la scheda di censimento allegata alla relativa circolare di Cassa Centrale Banca (allegato “Scheda di censimento soggetti collegati esponenti aziendali”), rendendo il destinatario edotto circa i propri doveri ed avvisandolo circa i relativi possibili profili di responsabilità.

La scheda di censimento si compone di una sezione per la raccolta delle informazioni sui Soggetti Collegati ai sensi della Circolare 263/2006 e di una ulteriore sezione per la raccolta delle informazioni ai fini dell'art. 136 TUB.

La Cassa Rurale di Ledro B.C.C. detiene il 22,22% del capitale sociale della società cooperativa (SOCIETA' LEDRO ENERGIA - SO.L.E.). Pur in presenza di una partecipazione che supera il 20% del capitale sociale si ritiene di NON considerarla partecipazione ad ‘influenza notevole’ in quanto, di fatto, il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie ed operative non viene esercitato in alcun modo; nessun componente del consiglio di amministrazione della cooperativa SO.L.E. è espressione esclusiva della Cassa Rurale; la Cassa Rurale ha un solo diritto di voto. La Cassa Rurale di fatto non può esercitare né controllo né influenza notevole sulla Cooperativa SO.L.E. Il Consiglio di Amministrazione pertanto non considera la partecipazione nella cooperativa SO.L.E. ad ‘influenza notevole’.

In particolare, il Consiglio d'amministrazione individua per le seguenti attività, le rispettive seguenti strutture coinvolte nel processo:

- (i) raccolta e conservazione delle schede riferite alle parti correlate della Banca: ufficio segreteria generale;
- (ii) aggiornamento delle informazioni, anche mediante conferma delle stesse, con cadenza almeno annuale: segreteria generale;
- (iii) manutenzione del registro (caricamento / aggiornamento): ufficio crediti;
- (iv) controlli di primo livello sulla correttezza dei dati caricati: referente risk manager.

3. PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE BANCHE AFFILIATE

Il Regolamento disciplina le procedure deliberative che le Banche Affiliate dovranno seguire per porre in essere operazioni con soggetti collegati (paragrafo 5, sezione I). Gli iter deliberativi fanno riferimento alla classificazione delle operazioni definita in via generale per tutte le Società del Gruppo al precedente paragrafo 3.

In particolare, si distinguono:

Operazioni di maggiore rilevanza

Criterio quantitativo: controvalore superiore al minore tra i seguenti valori:

- 5% dei fondi propri a livello individuale;
- 5 milioni di Euro

Criterio qualitativo: operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, nonché le Operazioni di Rilievo Strategico, come definite nell'ambito del Contratto di Coesione.

Operazioni di minore rilevanza

Operazioni non ordinarie

Tutte le operazioni non rientranti nella delibera-quadro e comunque: gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Operazioni ordinarie

Operazioni rientranti nella normale operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come definite nella delibera-quadro che viene deliberata di seguito.

Operazioni di importo esiguo

Controvalore inferiore ad Euro 100.000,00.

Per particolari tipologie di operazioni, il Regolamento prevede procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati.

Inoltre, è stato definito un iter deliberativo "aggravato" per le operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136 TUB.

Per il calcolo del valore delle operazioni ai fini delle soglie di rilevanza infra identificate, sono cumulate le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo Soggetto Collegato. A tal fine, si precisa che sono incluse nel cumulo le operazioni di importo esiguo. In caso di operazioni pluriennali, si considera il valore complessivo dell'impegno assunto alla conclusione dell'operazione, anche se il costo o l'esborso avviene in esercizi diversi.

4. LIMITI ALLE ATTIVITA' DI RISCHIO E LORO MONITORAGGIO

Il Regolamento pone in capo alla Capogruppo la definizione, con apposita delibera annuale ovvero nell'ambito del Risk Appetite Framework, di livelli di propensione al rischio del Gruppo coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative.

L'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati dovrà comunque essere contenuta entro i seguenti limiti normativi a livello consolidato ed individuale.

Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello consolidato	Parti correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi			
	<u>Esponente aziendale</u>	<u>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</u>
	5%	5%	7,50%	7,50%
	Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi			
	<u>Esponente aziendale</u>	<u>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</u>
	5%	7,5%	10%	10%
	Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi		Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata finanziaria e relativi Soggetti Connessi	
	15%		20%	
Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello individuale*	20%			

Il Regolamento prevede che la Capogruppo garantisca la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati, mediante le Funzioni Aziendali di Controllo e il Comitato degli Amministratori indipendenti e con il supporto dei Referenti delle Funzioni Aziendali di Controllo esternalizzate presso ciascuna Banca Affiliata e degli Amministratori Indipendenti delle stesse.

Il Regolamento attribuisce al Referente Interno della Funzione di Risk Management della singola Banca Affiliata il compito di svolgere la verifica preventiva del rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione alle attività di rischio a livello individuale.

Inoltre, il Referente Interno sarà chiamato a supportare la Funzione Risk Management nel monitoraggio dell'andamento e dell'ammontare complessivo delle attività di rischio tenendo conto del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. Di tali controlli conserverà opportuna tracciatura.

5. OPERAZIONI ORDINARIE E DELIBERE-QUADRO

Con riferimento alle operazioni ordinarie, ciascuna Banca Affiliata può adottare un'apposita delibera-quadro in cui vengono individuate le tipologie di operazioni, dimensioni e condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati, sulla base dei criteri descritti nel Regolamento (paragrafo 3.3.2, sezione I). Le proposte di delibera dovranno richiamare gli elementi a supporto del carattere di ordinarietà, dando evidenza dei necessari riferimenti interni (cfr. Allegato bozza delibera-quadro operazioni ordinarie).

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca Affiliata può adottare delibere - quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, come previsto al paragrafo 3.3.4, indicando anche il relativo ammontare massimo. Il monitoraggio del rispetto di tale limite deve essere attribuito ad una struttura interna.

Le delibere-quadro, il cui plafond deve essere trasmesso alla Capogruppo, hanno efficacia annuale e, in merito alla relativa attuazione, deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione opportuna rendicontazione, almeno trimestrale.

Si precisa che le operazioni tra la Capogruppo e le Banche Affiliate possono essere assoggettate alle procedure deliberative semplificate di cui al par. 4.4.4 del Regolamento, ferma l'applicazione delle indicazioni previste nel par. 3.3.3..

Delibera-quadro per l'individuazione delle condizioni economiche delle "Operazioni ordinarie" standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore dei soggetti collegati.

Il Presidente, ricordate le disposizioni normative di seguito riportate:

➤ l'art. 136 TUB e le ulteriori precisazioni fornite dalle Istruzioni di Vigilanza nella circ. 229/99, Titolo II, capitolo 3 in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali;

➤ le Disposizioni di Vigilanza prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, di cui alla circ. 263/06, Titolo V, Capitolo 5;

rappresenta che il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, al paragrafo 3.3.2, pone in capo a ciascuna Società del Gruppo la facoltà di individuare – con apposita delibera-quadro – le tipologie di operazioni, le dimensioni e le condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o *standard* nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati del Gruppo relative alla propria operatività.

Il Regolamento di Gruppo prevede che il carattere di ordinarietà dell'operazione venga determinato facendo ricorso ai seguenti criteri:

- a) l'**oggetto dell'operazione**: sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale del Gruppo; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi.
- b) la **ricorrenza del tipo di operazione** nell'ambito dell'attività della Capogruppo e delle Banche Affiliate: sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);
- c) la **dimensione dell'operazione**: sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni effettuate a controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- d) la **tipologia della controparte**: sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- e) la **classificazione del rapporto**: non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nel Regolamento del Credito di Gruppo;
- f) i **termini** e le **condizioni contrattuali**, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate. Pertanto, non si considerano ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.
- La competenza deliberativa per il compimento di tali operazioni è in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca ovvero ai soggetti a ciò delegati in base al sistema delle deleghe interno, senza seguire le procedure previste dai paragrafi da 4.1 a 4.3 del Regolamento di Gruppo.

In ogni caso, vanno adeguatamente documentati nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta dal soggetto delegato gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione, a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

Devono inoltre essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato previsti dal paragrafo 7 del Regolamento di Gruppo.

Ciò premesso, si propone di individuare le seguenti categorie di operazioni:

- la raccolta del risparmio e di fondi in genere (es. libretti e altri depositi a risparmio, certificati di deposito, ecc.) trattati alle condizioni economiche equivalenti a quelle standard di mercato, di tempo in tempo fissate, fatte salve le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla direzione nelle forme e con le caratteristiche previste dal Sistema delle Deleghe;
- i servizi bancari d'incasso o di pagamento e gli altri servizi in genere (es. contratti di conto corrente, carte di pagamento, bancomat, cassette di sicurezza, deposito custodia amministrazione titoli), trattati alle condizioni economiche equivalenti a quelle *standard* di mercato, nei limiti di quanto previsto dai fogli informativi pubblicati nella trasparenza, fatte salve le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla direzione nelle forme e con le caratteristiche previste dal Sistema delle Deleghe;
- il cambio per cassa di assegni bancari tratti su altre banche a favore di soggetti collegati nel limite degli importi standard accordati al direttore e previsti dal Sistema delle Deleghe;
- la negoziazione di strumenti finanziari effettuata alle condizioni economiche equivalenti a quelle standard di mercato, di tempo in tempo fissate fatte salve le ulteriori facoltà accordate dal Consiglio di amministrazione alla direzione nelle forme e con le caratteristiche previste dal Sistema delle Deleghe;
- concessione di scoperture su conti correnti non affidati intestati o cointestati ai soggetti collegati, nei limiti inderogabili delegati al direttore e previsti dal Sistema delle Deleghe.

Il Presidente propone che, in presenza di un giustificato motivo, la modifica unilaterale delle condizioni relative alle operazioni sopra indicate sarà automaticamente applicabile anche nei confronti dei soggetti collegati nei tempi e con le forme previste dall'art. 118 Testo Unico Bancario.

La presente delibera sarà oggetto di valutazione con cadenza periodica (almeno annuale), in relazione al mutare delle condizioni di mercato per le operazioni ed i servizi di riferimento.

6. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le Segnalazioni di Vigilanza (paragrafo 14, sezione II del Regolamento) subiranno delle variazioni in ragione dell'appartenenza al Gruppo, a partire dal primo trimestre 2019.

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza della Capogruppo provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello consolidato, mentre l'ufficio preposto alle segnalazioni di vigilanza della singola Banca Affiliata effettua le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello individuale.

Si precisa, inoltre, che sebbene la Banca Affiliata a livello individuale, nonché la Capogruppo, a livello individuale e consolidato, applichino dei limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa, le segnalazioni faranno riferimento ai limiti regolamentari previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

A seguito delle recenti modifiche statutarie, si rende necessario eliminare la voce riferita al fido massimo concedibile.

7. FLUSSI INFORMATIVI

Il Regolamento disciplina i flussi informativi delle Banche Affiliate verso i propri Organi sociali (Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione e Amministratori indipendenti, Collegio sindacale) e verso la Capogruppo (paragrafo 7, sezione I).

Inoltre, il Regolamento prevede una rendicontazione con periodicità almeno annuale alla Direzione Generale e agli Amministratori Indipendenti delle operazioni concluse con il personale più rilevante (paragrafo 13, sezione II).

Sarà necessario che la Cassa Rurale, come ciascuna Banca Affiliata, recepisca tali attività nella propria regolamentazione interna (regolamento flussi informativi, regolamento generale), attribuendo ruoli e responsabilità".

Il Presidente comunica che il Collegio Sindacale e la Commissione degli Amministratori Indipendenti hanno analizzato e valutato il Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazioni con soggetti collegati, con le ulteriori delibere e limitazioni testé specificate, e hanno espresso i pareri allegati e di seguito riportati:

della riunione della Commissione degli Amministratori Indipendenti, tenutasi venerdì **19 aprile 2019** alle ore 23.30 presso la sede in Viale Chiassi n. 17, Comune di Ledro, a seguito di regolare convocazione, per esprimere formale parere ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza sui soggetti collegati (Circ. Banca d'Italia n. 263/2006) in merito alla delibera di recepimento del Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazioni con soggetti collegati” e delle ulteriori delibere e limitazioni inerenti, assunta dal Consiglio d'amministrazione in data odierna.

All'ora stabilita in convocazione sono presenti gli amministratori Collotta Claudio, Maroni Giordano e Zendri Francesco, componenti effettivi della Commissione Amministratori Indipendenti e l'amministratore Sartori Michele, membro supplente; funge da segretario il direttore Gabrielli Marco.

Constatata la regolare costituzione della riunione, dichiarata aperta e valida, viene dato inizio alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, rinnovando l'analisi delle disposizioni divulgate sull'argomento dagli Enti Centrali e dall'Organo di Vigilanza.

Gli amministratori indipendenti esaminano la documentazione fornita da Cassa Centrale Banca in argomento e la delibera assunta conseguentemente dal Consiglio d'amministrazione, allegata al presente verbale.

In particolare, gli amministratori ritengono che l'applicazione ormai pluriennale delle procedure in argomento nella gestione e nell'operatività della Cassa, anche in presenza del parziale turn-over intervenuto nella composizione degli organi collegiali, garantisca la correttezza sostanziale e procedurale delle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni con soggetti collegati e il contenimento del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cassa possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

La commissione degli amministratori indipendenti condivide inoltre i seguenti aspetti presi ad esame nella delibera del Consiglio d'amministrazione:

- modalità di recepimento del regolamento;
- censimento dei soggetti collegati;
- procedure deliberative: operazioni di maggiore rilevanza; operazioni di minore rilevanza (non ordinarie; ordinarie; importo esiguo). Gli amministratori indipendenti valutano peraltro particolarmente adeguata alle caratteristiche della Cassa Rurale di Ledro e più tutelante la riduzione ad euro 100.000,00, rispetto al limite fissato dal Regolamento di Gruppo per le operazioni c.d. di importo esiguo;
- limiti alle attività di rischio e loro monitoraggio;
- operazioni ordinarie e delibere quadro: gli amministratori indipendenti esaminano attentamente la delibera quadro per l'individuazione delle condizioni economiche delle operazioni ordinarie standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore di soggetti collegati – titolo V, cap. 5, sez.I, titolo 3, assunta dal Consiglio d'amministrazione. La Commissione ritiene siano ben individuate le categorie di operazioni standardizzate e le condizioni economiche applicate, in quanto riconducibili all'attività ordinaria della Cassa e caratterizzate da schemi economico-contrattuali semplici e predeterminati. La commissione valuta inoltre adeguata l'assenza di definizione di operazioni c.d. di minore rilevanza ordinarie, ad eccezione delle operazioni c.d. ordinarie standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore di soggetti collegati, che in esercizio alla deroga prevista dalla normativa sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative. L'operatività, le dimensioni e le caratteristiche attuali della Cassa non inducono a ritenere necessaria l'applicazione di deroghe alla normativa che escludano tipologie di operazioni, in particolare in materia di concessione del credito, dall'applicazione delle procedure: la Commissione infatti dal 2013 ad oggi si è riunita per una media annuale di solo 3-4 volte;
- segnalazioni di vigilanza;
- flussi informativi.

Alla luce di quanto precede e a esito degli approfondimenti svolti, la Commissione degli amministratori indipendenti esprime, dunque, parere favorevole al recepimento del “Regolamento di Gruppo per la Gestione delle operazioni con soggetti collegati” e delle ulteriori delibere e limitazioni inerenti assunte dal Consiglio d'amministrazione in data odierna, tra cui in particolare la “Delibera-quadro per l'individuazione delle condizioni economiche delle “Operazioni ordinarie” standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore dei soggetti collegati”, in quanto ritenute idonee a conseguire gli obiettivi individuati dal Titolo V, Capitolo 5 della Circolare della Banca d'Italia 263/06.

Alle ore 24.00, terminata la discussione, viene chiusa la riunione e redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to i membri della Commissione:

Collotta Claudio, Maroni Giordano, Zendri Francesco, Sartori Michele”.

“VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il giorno 26 aprile ore 14:30 presso la sede legale in Ledro, via Chiassi 17, della Cassa Rurale di Ledro, si è riunito il Collegio Sindacale per la verifica avente come

Ordine del Giorno:

1. Analisi procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Risultano presenti:

il Capo Sindaco Riccardo Paolo Pea

il Sindaco effettivo Angelo Cis

il Sindaco effettivo Osvaldo Risatti

Analisi procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

Il Collegio Sindacale, a seguito dell'adesione della Cassa Rurale di Ledro al gruppo CCB, ha esaminato le Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, alla luce di tutte le novità normative e del nuovo Regolamento di Gruppo per la Gestione di tali operazioni.

È opinione del Collegio Sindacale che tale Regolamento identifichi adeguatamente i presidi necessari a garantire la correttezza sostanziale e procedurale delle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni con soggetti collegati, contenendo il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Cassa possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altri tipi di transazioni.

Il Regolamento di Gruppo è altresì molto articolato, prevedendo, oltre alle modalità di recepimento dello stesso, una serie di capitoli, così riassumibili:

- Censimento dei soggetti collegati
- Procedure deliberative delle banche affiliate
- Limiti alle attività di rischio e relativo monitoraggio
- Operazioni ordinarie con possibilità di adottare, di volta in volta, apposite delibere-quadro
- Segnalazioni di vigilanza
- Flussi informativi.

Il Regolamento pone in capo alla Capogruppo la definizione, nell'ambito del RAF, dei parametri e dei livelli di propensione al rischio di Gruppo adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni.

Altresì pone in capo a ciascuna Banca aderente al Gruppo, la facoltà di individuare le tipologie, le dimensioni, le condizioni economiche equivalenti alla propria operatività di mercato, o standard, a favore di Soggetti Collegati.

Il Collegio Sindacale esamina attentamente la delibera-quadro per l'individuazione di tali condizioni, assunta dal Consiglio di Amministrazione (con parere preventivo del Collegio stesso e della Commissione degli amministratori indipendenti) in data 19 aprile 2019.

Il Collegio Sindacale ritiene valida e adeguata la classificazione delle categorie di operazioni standardizzate e le condizioni economiche previste, riconducibili all'attività ordinaria della Cassa e caratterizzate da criteri di sana e prudente gestione.

Alla luce di quanto precede e a seguito degli approfondimenti svolti, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla delibera del Consiglio di Amministrazione, poiché ritenuta idonea a conseguire gli obiettivi individuati dal Titolo V, Capitolo 5 della circolare della Banca d'Italia 263/06 e dall'art. 136 del TUB e successive precisazioni.

Si allega al presente verbale:

- Estratto del verbale del Consiglio d'amministrazione del 19/04/2019

Null'altro essendoci da discutere, il presidente del collegio dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00.

Il Collegio Sindacale

Riccardo Paolo Pea

Angelo Cis

Osvaldo Risatti"

Acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori indipendenti, il Consiglio all'unanimità delibera di recepire il "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati" allegato al presente verbale e conferma le delibere assunte in argomento durante la seduta precedente, testé riportate, inerenti alle procedure e soglie individuali fissate in coerenza con le previsioni del Regolamento e alla delibera quadro per l'individuazione delle condizioni economiche delle "Operazioni ordinarie" standard nella raccolta bancaria e nei servizi bancari resi a favore di soggetti collegati.

Della delibera di assunzione della regolamentazione di cui al presente punto all'ordine del giorno verrà data informazione ai Soci durante l'assemblea ordinaria del 17/05/2019 e la stessa verrà resa nota a tutta la struttura e nel sito internet della Cassa.

... omissis ...